



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 24 ottobre 2023

Art. 1 – DEFINIZIONE

- 1) Per dehors si intende lo spazio esterno di un esercizio commerciale delimitato, coperto o scoperto, posto all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinato ed attrezzato al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesso all'esercizio stesso; rientrano in questa categoria anche il solo posizionamento di tavolini e sedie esterni al locale purchè entro uno spazio delimitato.
- 2) I dehors possono essere richiesti e autorizzati anche per le strutture turistico-ricettive presenti sul territorio.
- 3) In ottemperanza con quanto genericamente indicato dal Regolamento Edilizio del Comune di Romagnano Sesia all'art. 87, il presente Regolamento detta specifiche tecniche relative alla realizzazione dei dehors.
- 4) Il presente Regolamento trova applicazione per i dehors collocati su suolo pubblico, o su aree private asservite ad uso pubblico, comprese le aree individuate per *"Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 85- 13268 dell'8 febbraio 2010"* che, in caso di utilizzo per la collocazione di dehors, dovranno essere monetizzate o ricollocate nelle immediate vicinanze dell'Esercizio di somministrazione su aree private.
- 5) La superficie a dehors non potrà superare la dimensione di quella di somministrazione di cui al provvedimento rilasciato con un minimo, sempre consentito, di 30 mq per ciascun locale. Possono essere previste, in casi particolari, deroghe alle dimensioni massime, purchè non rechino intralcio alla circolazione.
- 6) Il presente Regolamento è applicabile a tutti i dehors, ad eccezione delle strutture esistenti e autorizzate antecedentemente alle agevolazioni previste dal Decreto "Rilancio" - D.L. n. 34 del 19/05/2020 art. 181 "Sostegno alle imprese di pubblico servizio", per le quali troverà applicazione il presente Regolamento in caso di rinnovo e/o di modifica. Fanno inoltre eccezione le strutture amovibili, funzionali all'attività degli esercizi stessi, realizzate attraverso la semplificazione autorizzativa slittata al 31/12/2023 con la Legge n. 14 del 24/02/2023.

Art. 2 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

- 1) I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione che intendano installare e/o modificare un dehors dovranno presentare apposita domanda corredata di progetto di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, allegando, altresì, quanto appresso indicato:
 - estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
 - planimetria di zona in scala adeguata all'intervento;
 - rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
 - documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
 - Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta;

- dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi;
- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
- elaborati sul rispetto della L n 13 del 1989;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica.

- 2) L'Ufficio di Polizia Municipale, avvalendosi dei pareri dell'Ufficio Tecnico e/o di ulteriori pareri interni ed esterni, procederà con l'istruttoria ai sensi degli art. 20,21,22 e 23 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (di cui ai commi 816 – 847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e provvederà entro 30 gg al rilascio della concessione di occupazione suolo - Canone Unico Patrimoniale a titolo permanente per la durata massima di anni 9 (nove), **rinnovabile tacitamente per ulteriori 9 anni in caso di permanenza dell'esercizio commerciale e/o di somministrazione** ma revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse nonché allo scadere della concessione del suolo pubblico.
- 3) La concessione rilasciata verrà trasmessa al Concessionario e all'ufficio tributi ai fini dell'istruttoria per l'applicazione del Canone unico Patrimoniale e della TARI.
- 4) In caso di rinnovo la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza pena la decadenza della concessione di occupazione del suolo - Canone Unico Patrimoniale.
- 5) Il dehors autorizzato su suolo pubblico o asservito ad uso pubblico, dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo con opere di manutenzione.
- 6) Qualora, della struttura autorizzata, si intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali, occorrerà presentare una nuova istanza.
- 7) Allo scadere del termine dell'concessione, ogni singolo elemento dei dehors autorizzato su suolo pubblico o asservito ad uso pubblico, dovrà essere rimosso, a cura e spese del concessionario ed il suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere regolarmente ripristinato.

ART. 3 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

- 1) I nuovi dehors possono essere realizzati unicamente davanti agli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale, turistico-ricettivo e/o di somministrazione, ovvero davanti alle proprie vetrine/ingressi; per realizzare il nuovo dehors davanti a spazi non di pertinenza è necessario ottenere l'autorizzazione scritta del proprietario del locale davanti al quale dovrà essere realizzato; tale autorizzazione è vincolante e qualora venisse revocata il dehors dovrà essere rimosso entro il 31 dicembre dell'anno di revoca; per i dehors esistenti alla data di approvazione del presente regolamento

l'eventuale diniego del proprietario della vetrina comporterà la modifica dell'autorizzazione del dehors ai limiti della vetrina di proprietà nell'anno di revoca.

- 2) Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali; dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio ad eccezione di quanto indicato al comma 1, in sede fissa e dovranno essere osservati i seguenti criteri:
 - a) il dehors deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche senza pregiudicare il transito dei portatori di handicap nelle aree limitrofe;
 - b) il dehors deve essere installato, di norma, garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio; qualora l'installazione del dehors, posto nelle immediate adiacenze dell'esercizio, possa pregiudicare la sicurezza della normale viabilità pedonale e/o veicolare, dovranno essere adottate le soluzioni più idonee al caso specifico;
 - c) l'installazione del dehors deve rispettare le disposizioni normative del Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;
 - d) il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione;
 - e) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri due (uno nel centro storico) o, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tale dimensione, l'intero marciapiede
 - f) nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato, deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri due (uno nel centro storico) o della larghezza del marciapiede esistente. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere e adeguatamente protetto rispetto alla sede stradale;
 - g) in tutti i casi i dehors non possono essere utilizzati come deposito permanente dove accatastare arredi o materiale vario.

ART. 4 – NORME GENERALI

- 1) Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni o per altre strutture mobili che vengano posizionate temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.
- 2) Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
- 4) Non potranno essere installati impianti fissi di diffusione sonora che possano arrecare disturbo all'esterno dell'esercizio.

ART. 5 – CRITERI DI REALIZZAZIONE

- 1) L'area dei dehors deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi, tenute a regola d'arte oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o

legno che potrà essere cieca per un'altezza massima di 1 mt. potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza.

- 2) Il progetto del dehors, qualora soggetto a permesso di costruire, sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia che valuterà l'aspetto formale, compositivo e cromatico in conformità al contesto architettonico circostante e sarà sempre soggetto al parere della Commissione Locale del Paesaggio qualora i dehors vengano posizionati all'interno del Centro Storico – art. 33 delle NTA – o delle aree vincolate paesaggisticamente come definite dall'art. 142 D.Lgs. 42/2004, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 del DL 144/2022 nel testo modificato dal DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 circa la scadenza del 31/12/2023 e fatte salve ulteriori proroghe
- 3) Non sono consentiti l'utilizzo di profilati o superfici in alluminio anodizzato di colore naturale; in nessuna parte del dehors è consentito l'uso di materiali plastici con riproduzione a finto legno, o murature.
- 4) L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.
- 5) Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita separata autorizzazione.
- 6) In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
- 7) Nei casi previsti dalle normative di riferimento, la pratica verrà inviata al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L.
- 8) I dehors dovranno avere altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,20, l'altezza massima all'estradosso non può superare i ml 3.50.
- 9) I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo.
- 10) Per il riscaldamento del dehors permanente dovrà essere preferibilmente sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo degli impianti di riscaldamento è comunque ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia. Con le medesime prescrizioni potranno essere collocati impianti di condizionamento. Gli impianti di riscaldamento o condizionamento dovranno possedere conformi certificazioni in riferimento alle norme di leggi.

ART. 6 – TIPOLOGIE DI COPERTURE

TENDE A PANTALERA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle

aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso maggiormente generalizzato nel territorio urbano. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio.

CAPANNO

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio.

COPERTURE A FALDA

Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore. Qualora la copertura con tenda non sia ancorabile al fabbricato per documentati motivi, il sostegno potrà essere costituito da struttura metallica o lignea con ancoraggio a terra.

Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La copertura dovrà essere realizzata con tessuto mai lucido, in tinta unita con cromie in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.

ALTRE TIPOLOGIE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, anche con coperture in materiali differenti e con eventuali chiusure in cristallo trasparente, purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto, previa valutazione della Commissione Edilizia o Paesaggistica in caso di specifici vincoli sull'edificio o sull'area di riferimento; sono comunque escluse tipologie di coperture completamente avulse dai contesti di riferimento, in particolare per quanto riguarda le aree inserite nel Centro Storico. Resta inteso che tutti i sistemi realizzati per le coperture e chiusure laterali dovranno garantire la semplice e totale rimozione (alla cessazione dell'attività o scadenza dell'autorizzazione) senza compromissione delle parti di edificio e/o di area interessati, che dovranno essere ripristinati completamente.

ARTICOLO 7 – NORME TRANSITORIE E SANZIONI

1) Ai sensi dell'Art 28 comma 1 Regolamento Canone Unico Patrimoniale, l'Amministrazione comunale può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:

- a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
- b. Se viene occupato il suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;

d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;

e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

f. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.

g. L'autorizzazione è revocabile anche per omessa manutenzione ovvero la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, oppure costituisca pericolo per la pubblica incolumità, ovvero per mancato pagamento del canone annuale.

2) Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- Il mancato pagamento del canone unico patrimoniale alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;

- L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico

- La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo che ne fanno previsione;

- Il mancato ritiro della concessione / autorizzazione ovvero la mancata occupazione o richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione / autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;

3) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

4) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. Le occupazioni devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

5) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

6) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehor non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

b. la violazione delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300 come stabilito con la Deliberazione di G.C. n. 59 del 07.06.2022 che ha fissato l'importo delle le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei regolamenti comunali ed ordinanze sindacali in deroga a quanto previsto dall'art. 16 c.2 della L.689/81.

7) Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

8) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.